



L'assessore Spirito prende la parola e relaziona sull'argomento come risulta dall'allegato "A" alla presente deliberazione comunicando ai Consiglieri Comunali che in pratica vi e' anche un verbale scaturito da una riunione con i rappresentanti della Categoria "Tassisti" di Capri che hanno proposto delle modifiche al Regolamento proposto che sono state dall'Amministrazione parzialmente accettate.

Il consigliere Romano conferma che il Regolamento e' passato al vaglio della Commissione Statuto e Regolamenti e questa volta la procedura e' stata piu' attenta ma comunque il Gruppo Capri Si' ha votato contro perche' l'istruttoria poteva essere piu' appropriata, comunque ritiene favorevole l'incontro voluto dall'Amministrazione con i rappresentanti della Categoria Tassisti, cio' nonostante il Gruppo ritiene il Regolamento carente sotto il profilo istruttorio e ritiene che prima della sua approvazione doveva essere sentito anche il Comune di Anacapri. Il Gruppo, comunque, questa sera si astiene dalla votazione perche' le richieste formulate dalla Categoria Tassisti sono state accolte.

L'assessore Spirito precisa che il Comune di Anacapri sara' sentito quando al Regolamento verranno messi i numeri. Quando la Giunta Municipale andra' a stabilire il numero delle nuove licenze da rilasciare sara' sentita nuovamente la CO.TA.CA. ed il Comune di Anacapri.

Il consigliere Marzio Lembo ritiene che comunque doveva essere sentito prima il Comune di Anacapri per evitare che il prosieguo dell'inter amministrativo venga di nuovo interrotto, rimangono, comunque, da parte del Gruppo le riserve per quanto concerne le prove di esame e specificatamente quella di lingue.

L'assessore, quindi, propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento indicato in oggetto nel testo presentato e ne deliberi, altresì, l'immediata esecutività.

Il consigliere D'Orazi, per il Gruppo di Maggioranza, preannuncia voto favorevole.

Il consigliere Coppola preannuncia il voto favorevole del Gruppo di A.N., così come fatto in precedenza condividendo le scelte dell'Amministrazione e con le stesse motivazioni già esplicate in passati Consigli Comunali sull'argomento.

TUTTO CIO' PREMESSO:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'allegata relazione dell'assessore dott. Giuseppe Spirito;

VISTA la legge 15./01/1992, n. 21;

VISTA LA Delibera di Giunta Regionale n. 474/2001;

VISTO l'allegato Regolamento Comunale per il "Servizio Taxi";



Art. 38, comma 2, lettera d):

Non può essere accolta la proposta in quanto la materia è regolamentata dalla legge.

Per quanto riguarda la Commissione consultiva, prevista dall'art. 38 l'Amministrazione comunica che formulerà apposito quesito alla competente autorità regionale per conoscere la definizione di "esperti".

La Categoria si riserva di produrre il proprio regolamento interno da valere anche quale codice di comportamento ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento taxi.

L'Amministrazione chiede ai rappresentanti della Categoria Taxi di far conoscere al più presto i nominativi dei componenti da essa nominata in seno alla Commissione consultiva di cui all'art. 38 del Regolamento Taxi.

Il Sindaco e L'assessore presenti, precisano che le proposte di modifica concordate nella odierna riunione saranno sottoposte al Gruppo di Maggioranza per l'approvazione formale e successiva approvazione in Consiglio Comunale. In caso di mancato accoglimento da parte del Gruppo di Maggioranza e di eventuali ulteriori modifiche da questo proposte, la trattazione sarà rinviata e la COTACA sarà nuovamente convocata per la loro discussione.

A questo punto, per quanto sopra espresso e discusso, i rappresentanti la COTACA si dichiarano favorevoli alle modifiche apportate sopra ed al Regolamento Taxi nel suo complesso.

La riunione viene chiusa alle ore 12.05.

Del che è verbale.

*Carlo Lenti*

*Carlo Stefano  
Sindaco  
Assessore  
Luigi Scarpato  
Salvatore Maffeo*

## CO.TA.CA.



COOPERATIVA TASSISTI CAPRESE VIA ACQUAVIVA,5 80073 CAPRI  
TEL 081.8376657 FAX 081.8379538 E.mail COTACA@INWIND.IT

### PROPOSTE DI MODIFICA ALLA BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI

- Art. 7 lettera "c" Nel Regolamento precedente alla presente bozza, il servizio prestato quale sostituto di altro tassista precedeva 0,1 punto per ogni mese di lavoro prestato alle dipendenze di altro tassista. Nella bozza del nuovo regolamento si prevede lo stesso criterio, però con un massimo di 1 punto. Questo è assolutamente ingiusto rispetto a chi lavora da 10/15 anni come dipendente del settore e viene messo alla pari da chi ha iniziato questa attività da pochi mesi. Si propone un massimo di punteggio pari al punteggio ottenuto nelle prove di esame con esclusione dei 4 punti per la residenza.
- Art. 13 comma 5 Si chiede di aggiungere dopo la parola " familiare ", le parole appartenenti allo stesso nucleo familiare, perché chi ha costituito l'impresa familiare in ottemperanza all'art.7 della legge 21/92, ma non abitano nello stesso nucleo familiare in quanto ognuno ha una propria famiglia, non si capisce perché debba essere penalizzato rispetto ad altro lavoratore della stessa categoria.
- X  
Art.15 comma 3 Per quale motivo chi commette una infrazione che comporta la sospensione temporanea della licenza ,ad esempio il 7 gennaio deve scontare la stessa nei mesi di Luglio e Agosto, ossia nel periodo di maggior lavoro? Quale è la logica punitiva di tale norma, se già la sospensione è l'anticamera della revoca della licenza? A quale altra categoria od esercizio pubblico sottoposto a controllo comunale viene applicato lo stesso criterio? Si chiede che la sanzione sia scontata non appena terminato l'iter previsto dall'art.27 comma 4 della presente bozza.
- Art. 30 comma 2 Il logo sugli sportelli anteriori è una caratteristica dei taxi di città, dove viene esposto non solo il logo, ma anche pubblicizzato la radiotaxi di appartenenza. Mentre al precedente art. 29 si considera la consolidata tradizione dei taxi capresi, con questa normativa ci si contraddice. Inoltre questo comma può essere facilmente abolito perché la legge 21/92 prevede solo la targa posteriore con la scritta "servizio pubblico" ed il n° della licenza.



# CITTÀ DI CAPRI

Provincia di Napoli

ASSESSORATO AL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO

## RELAZIONE SUL PUNTO 3 ALL'O.D.G.

- Il regolamento per il servizio taxi proposto all'approvazione dell'odierno Consiglio Comunale è stato preventivamente sottoposto:
  - all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti, che lo ha discusso preliminarmente nella seduta del 19 gennaio 2002 e licenziato nella seduta del 26 gennaio 2002;
  - alle osservazioni della CO.TA.CA. (alla quale è stato preliminarmente notificato), che è stata ascoltata dal Sindaco e dall'Assessore relatore (verbale allegato);
  - alle osservazioni di tutti i 33 titolari di licenza taxi del Comune (ai quali, ugualmente, è stato preliminarmente notificato). Di essi, 25 hanno delegato la CO.TA.CA. per la formulazione di eventuali osservazioni; degli altri 8, solo 3 hanno fatto pervenire proposte di modifica (tra l'altro perfettamente coincidenti), e ad essi è stata fornita risposta scritta.
- Il Regolamento non è invece stato sottoposto all'esame del limitrofo Comune di Anacapri ed ai relativi titolari di licenza taxi, in quanto esso non contiene nessuna norma provvedimentale (numero delle licenze; turni di servizio).
- Rispetto al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 4 agosto 2000, e successivamente annullato dal TAR di Napoli, il testo odierno contiene alcune modifiche, principalmente dovute alla sopravvenuta approvazione dei criteri regionali previsti dalla Legge 21/92 (delibera di G.R. 474/2001):
  1. Abolizione dei requisiti equivalenti all'iscrizione al ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (nel frattempo istituito) [art. 3].
  2. Modifica delle caratteristiche del bando di concorso [art. 5].
  3. Modifica della composizione della commissione esaminatrice [art. 6].
  4. Modifica della validità della graduatoria [art. 9].
  5. Modifica delle modalità di rilascio della licenza [art. 10].
  6. Modifica delle forme giuridiche di esercizio [art. 11].
  7. Modifica della periodicità della vidimazione della licenza [art. 12].
  8. Modifica delle modalità di sostituzione alla guida [art. 13].
  9. Modifica delle modalità di trasferimento della licenza per cancellazione dal ruolo [art. 14].
  10. Modifica delle norme sui turni di servizio (rimandati a successiva ordinanza) [art. 23].
  11. Modifica dei contrassegni delle autovetture [art. 30].
  12. Abolizione della disposizione sul numero delle licenze, rimandate a successivo atto della Giunta Municipale [art. 33].
  13. Modifica della composizione e dei compiti della commissione comunale consultiva [art. 38].
  14. Soppressione dell'art. 39.
- Sulla base dei criteri regionali, che delegano la materia concorsuale ai regolamenti comunali, sono stati poi stabiliti i titoli oggetto di valutazione e le prove di esame per l'assegnazione delle licenze (artt. 7 e 8). Nell'ambito della discrezionalità consentita dalle norme statali e regionali, l'Amministrazione comunale ha inteso privilegiare il possesso delle conoscenze necessarie per il migliore svolgimento del servizio in una località di così alto valore turistico, pur riconoscendo un punteggio (limitato dalla necessità di consentire anche a nuovi soggetti l'accesso alla professione di tassista) al servizio sostitutivo sin qui prestato; ed ha, altresì, inteso dare uno specifico valore alla residenza nel Comune, pur dovendo - per disposizione regionale - pubblicare il bando di concorso almeno sul BURC.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Comunale approvi il Regolamento nel testo presentato e ne deliberi, altresì, l'immediata esecutività.

L'ASSESSORE  
(dott. Giuseppe Spirito)



**CITTÀ DI CAPRI**  
Provincia di Napoli

Verbale della riunione del 28 gennaio 2002 – Comune di Capri – COTACA.

L'anno duemiladue, il giorno ventotto del mese di gennaio, alle ore 10.15, preso la Casa Comunale, si sono riunite, giusta richiesta della CATACA e specifica convocazione dell'Amministrazione in merito al parere previsto, obbligatorio e non vincolante, sul licenziando Regolamento Taxi, i signori:

Ciro Lembo – Sindaco f.f.  
Giuseppe Spirito – Assessore  
Nello Federico  
Salvatore Moscovio  
Ciro Di Stefano  
Luigi Scarpato  
Giuseppe Vinaccia

Il Sig. Nello Federico presenta un serie di proposte di modifica del nuovo Regolamento Taxi che vengono acquisite agli atti.

Si passa, quindi alla trattazione dei vari punti che formano la proposta di cui sopra.

Dopo ampia ed articolata discussione sui vari punti si concorda quanto segue:

Art. 7, lettera c)

Il punteggio viene modificato da 1 ad un massimo 1,2;

Art. 13, comma 5:

Si rimanda a dopo l'approvazione del Regolamento e dopo l'acquisizione di una proposta organica da parte della categoria interessata e, quindi, tale argomento potrà essere modificato con successivo atto.

Art. 15, comma 3:

A parziale accoglimento della proposta della COTACA si aggiunge dopo le parole "La sanzione" "se superiore ad un giorno";

Art. 30, comma 4:

L'argomento viene rinviato alla Commissione consultiva;

Art. 34, commi 1 e 2:

L'Amministrazione comunica che i commi sono già stati modificati in seno alla Commissione Consiliare nel senso richiesto dalla COTACA;

Art. 34, comma 2 ed art. 37, comma 2:

Anche questo argomento viene rimandato alla Commissione Consultiva.

- Art. 30 comma 4 Parimenti a quanto indicato al precedente punto, il contrassegno con l'indicazione del turno di servizio viene usato nelle grandi città dove circolano 3000 / 4000 taxi ed hanno normalmente 3 diversi turni di servizio. A Capri il lavoro è prevalentemente stagionale con un turno unico lungo giornaliero. Vi sono poi dei turni obbligatori sia d'estate che d'inverno che riguardano alcune fasce orarie e che puntualmente vengono posti a conoscenza della Polizia urbana che ne controlla il rispetto in considerazione anche dell'esiguità dei taxi in circolazione.
- Art. 34 comma 1 I tassisti che hanno conferito la licenza agli organismi associativi indicati all'art.7 della legge 21/92, possono usufruire di 1 sola autovettura di scorta intestata a detto organismo. Sarebbe assurdo, anche per motivi economici, nonché di parcheggi che 33 concessionari dovrebbero munirsi di altrettante vetture di scorta. Si chiede pertanto la modifica di tale comma aggiungendo dopo la parola "tassisti" le parole "o degli organismi associativi di cui sono soci indicati all'art.7 della legge 21/92", come risulta dal Regolamento comunale tipo stilato dalla Regione Campania.
- Art. 34 comma 2 L'autovettura di scorta deve rispondere a tutti i requisiti di cui ai precedenti art. 29,30 e 31. Si propone: L'autovettura di scorta deve rispondere a tutti i requisiti di cui ai precedenti art. 30 e 31. In quanto proprio perché autovettura di scorta e quindi per uso di emergenza può anche essere usata una vettura normale ossia a carrozzeria berlina.
- Art. 37 comma 2 Non si capisce cosa significa rifiutare i servizi di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte dei tassisti in turno di servizio. In primo luogo l'art. 20 del presente Regolamento prevede la sanzione della sospensione in caso di rifiuto del servizio di trasporto richiesto e poi fortunatamente a Capri non esistono taxi che lavorano in Fuori servizio o abusivi. Per cui è una norma che non ha senso anche perché i servizi riservati ovvero non a tassametro, vengono prenotati presso la sede della Cooperativa ed organizzati in modo da non "togliere" le auto in servizio sui posteggi.
- Art.38 comma 2  
Lettera "d" Sanzioni amministrative accessorie di decadenza, revoca e sospensione della licenza ( art. 15, 16 e 17).

Distinti saluti  
Federico Aniello

## Articolo 1 – Generalità

1. Il servizio taxi svolto nel Comune di Capri costituisce autoservizio pubblico non di linea, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (d'ora in poi: Legge).
2. Esso, infatti:
  - ha funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari (funicolare) ed automobilistici (autobus);
  - è effettuato a richiesta, in modo non continuativo, e su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
  - ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
  - si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
3. Il servizio si svolge nell'ambito operativo territoriale dell'isola di Capri, ed il presente Regolamento spiega i suoi effetti sui soggetti ad esso sottoposti anche per fatti avvenuti durante l'espletamento del servizio nel limitrofo Comune di Anacapri.

## Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5 della Legge e nel rispetto dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 474 del 2 febbraio 2001, stabilisce:
  - a) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio;
  - b) le modalità di svolgimento del servizio;
  - c) il tipo dei veicoli da adibire al servizio;
  - d) i criteri per la determinazione delle tariffe.

# CAPO I

## LA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

## Articolo 3 – La professione di tassista

1. L'esercizio della professione di tassista è subordinato al rilascio di apposita licenza rilasciata dal Comune. Nel presente Regolamento i titolari di licenza sono indicati come "tassisti".
2. La licenza può essere rilasciata esclusivamente a soggetti che:
  - a) siano iscritti nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito dall'art. 6 comma 1 della Legge presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (d'ora in poi: ruolo regionale);
  - b) siano proprietari, o abbiano la disponibilità in leasing, di un'autovettura in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 30.
  - c) non abbiano trasferito altra licenza di taxi nei cinque anni precedenti.
3. Esercitano, inoltre, di diritto, la professione di tassista i soggetti già titolari di licenza alla data di approvazione del presente Regolamento.

## SEZIONE PRIMA – ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

## Articolo 4 – Modalità di assegnazione delle licenze

1. Le licenze sono assegnate mediante pubblico concorso, indetto con delibera di Giunta Municipale; il relativo bando è emanato dal Sindaco.
2. Il bando viene emanato entro sessanta giorni dalla data alla quale si è verificata la disponibilità di almeno una licenza, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9 (validità della graduatoria).

## Articolo 5 – Caratteristiche del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero delle licenze da assegnare;
- b) i requisiti necessari per la partecipazione al concorso;
- c) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di quest'ultima;
- d) l'elenco e le modalità di invio dei documenti da presentare;
- e) l'elenco delle prove di esame;
- f) il termine per la presentazione delle domande;
- g) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- h) lo schema di domanda.

### Articolo 6 – Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata dalla Giunta Municipale, è composta dal Dirigente del Settore Polizia Urbana del Comune e da due esperti, ed è integrata da un insegnante per ciascuna delle lingue straniere oggetto di esame e per la sola valutazione delle rispettive prove.
2. Essa provvede quindi:
  - a) all'esame delle domande di partecipazione e alla dichiarazione della loro ammissibilità;
  - b) alla valutazione dei titoli;
  - c) allo svolgimento delle prove di esame;
  - d) alla redazione della graduatoria di merito, formulata sommando i punteggi relativi ai precedenti punti b) e c). A parità di punteggio complessivo, viene classificato prima il concorrente con il miglior risultato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, viene classificato prima il concorrente con maggior carico familiare. In caso di ulteriore parità, si procede a pubblico sorteggio tra i concorrenti.
  - e) alla trasmissione della stessa graduatoria alla Giunta Municipale per l'approvazione.

### Articolo 7 – Titoli oggetto di valutazione. Criteri di valutazione

1. Sono soggetti a valutazione, nei limiti di punteggio indicati a fianco di ciascuno, i seguenti titoli:
  - a) titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo: 2 punti;
  - b) residenza nel Comune di Capri: 4 punti;
  - c) eventuale servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di altro tassista: 0,1 punti per ogni mese di servizio prestato, con un massimo di punti 1,2.

### Articolo 8 – Prove di esame

1. L'esame verte sulle seguenti materie, per ognuna delle quali possono essere assegnati al massimo 2 punti:
  - a) conoscenza del presente Regolamento;
  - b) conoscenza della toponomastica e dei principali luoghi di interesse pubblico dell'isola di Capri;
  - c) conoscenza degli elementi fondamentali di Inglese, in misura almeno sufficiente a sostenere una conversazione elementare;
  - d) conoscenza degli elementi fondamentali di Francese, in misura almeno sufficiente a sostenere una conversazione elementare;
  - e) conoscenza degli elementi fondamentali di Tedesco, in misura almeno sufficiente a sostenere una conversazione elementare;
  - f) conoscenza delle nozioni elementari di pronto soccorso.
2. Il concorrente deve ottenere la sufficienza (60% del punteggio massimo previsto) in ciascuna delle sei materie di esame. Il mancato raggiungimento della sufficienza anche in una sola di esse comporta l'esclusione dalla graduatoria.

### Articolo 9 – Validità della graduatoria

1. La graduatoria di cui al comma d) dell'articolo 6 è valida tre anni.
2. Durante tale periodo, eventuali licenze che si rendessero disponibili devono essere assegnate nel rispetto di tale graduatoria, e un nuovo bando di concorso può essere emanato solo all'esaurimento della stessa.

## SEZIONE SECONDA – ESERCIZIO DELLE LICENZE

### Articolo 10 – Rilascio della licenza. Inizio del servizio

1. Il Funzionario responsabile, all'esecutività della delibera di Giunta di approvazione della graduatoria di cui al precedente art. 6, comunica ai candidati l'esito del concorso e assegna ai vincitori il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti eventualmente auto-certificati. All'esito, provvede al rilascio della licenza.
2. Ad ogni tassista è consentita l'immatricolazione di una sola autovettura, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34.
3. Nessun soggetto può cumulare più licenze di taxi (anche se rilasciate da Comuni diversi), né licenze di esercizio di taxi e autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. Il servizio deve iniziare entro 40 giorni dal rilascio della licenza, a pena di decadenza. Tale termine può essere prorogato con determinazione dirigenziale, al massimo di ulteriori 40 giorni, solo per eccezionali e documentati motivi di forza maggiore.
5. La licenza deve essere sempre custodita a bordo dell'autovettura, per essere, a richiesta, esibita agli organi preposti alla vigilanza sul servizio.
6. L'esercizio della licenza non può essere sospeso dal tassista per oltre 45 giorni all'anno, salvo documentati casi di forza maggiore. Qualunque sospensione temporanea del servizio deve essere preventivamente comunicata alla Polizia Urbana del Comune, che provvede ad annotarne inizio e decorrenza.

### Articolo 11 – Forme giuridiche di esercizio

1. I tassisti possono avvalersi delle figure giuridiche di esercizio previste dall'art. 7 della Legge.
2. È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi ivi previsti, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifica dell'intestazione, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale, alla quale deve però essere formalmente comunicato.

### Articolo 12 – Validità della licenza

1. La licenza ha validità illimitata, ed è sottoposta alla sola condizione della vidimazione quinquennale presso l'Ufficio della Polizia Urbana del Comune.
2. La vidimazione è effettuata a condizione che permangano, sia per il tassista, sia per l'autovettura alla quale la licenza si riferisce, delle condizioni indicate ai rispettivi artt. 3 e 30.
3. La mancata rispondenza dell'autovettura ai requisiti richiesti comporta l'immediata sospensione della licenza di esercizio sino alla regolarizzazione dell'autovettura stessa, che deve essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine, la licenza è revocata.

### Articolo 13 – Sostituzione alla guida. Collaborazione dei familiari alla guida

1. È regolata dall'art. 10 della Legge.
2. La sostituzione deve essere comunicata dal tassista alla Polizia Urbana del Comune, con l'indicazione del motivo e della durata della sostituzione, nonché del sostituto alla guida, che deve essere in possesso di iscrizione al ruolo regionale.
3. La sostituzione può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato ex lege 230/62, o con contratto di gestione della durata massima di sei mesi. Il tassista deve comunicare alla Polizia Urbana del Comune la modalità di sostituzione prescelta ed attuata.
4. I tassisti devono comunicare alla Polizia Urbana del Comune l'elenco dei familiari collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo regionale.
5. La collaborazione alla guida da parte di familiari non costituisce, per questi ultimi, titolo valutabile ai fini del concorso per l'eventuale assegnazione di nuove licenze.

### Articolo 14 – Trasferibilità della licenza

1. La licenza, in quanto parte della dotazione d'impianto d'azienda, è trasferibile ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge.

2. In caso di cancellazione dal ruolo regionale per inabilità permanente o inidoneità (documentate con certificato rilasciato dal medico legale della ASL di appartenenza), il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione.
3. In caso di morte del tassista, a quest'ultimo subentra nella titolarità uno degli eredi, indicato per iscritto e di comune accordo tra loro. Qualora tra gli eredi non esista tale accordo, oppure nel caso che nessuno di loro intenda subentrare, la licenza può essere trasferita dagli eredi ad un soggetto terzo entro sei mesi dal decesso del tassista stesso. Trascorso infruttuosamente tale termine, la licenza decade, e per la sua assegnazione viene emanato bando di concorso, ai sensi del precedente art. 4.

### Articolo 15 – Sospensione della licenza

1. Nelle more dell'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. L.vo 285/92, la licenza è sospesa, per un periodo non superiore a 90 giorni, nei seguenti casi:
  - a) violazione di norme del Codice della strada tali da mettere in pericolo la sicurezza dei trasportati;
  - b) rifiuto del noleggiato;
  - c) inosservanza dei turni di fila o di servizio, in caso di mancata comunicazione per la sostituzione;
  - d) mancato inserimento del tassametro;
  - e) violazioni delle tariffe comunali;
  - f) rifiuto di trasporto dei portatori di handicap;
  - g) in attesa della regolarizzazione dell'autovettura (di cui al precedente art. 12 comma 3);
  - h) malfunzionamento del tassametro, come previsto al successivo art. 31 comma 2;
  - i) violazioni di norme amministrative connesse all'attività;
  - j) terza violazione infraannuale di norme per le quali siano già state comminate sanzioni amministrative;
  - k) violazione delle norme sulla comunicazione del sostituto o del collaboratore familiare alla guida.
2. Il periodo di sospensione della licenza è stabilito caso per caso dalla Giunta Municipale, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, dell'eventuale recidività e dei documenti presentati dal tassista ai sensi del successivo art. 27.
3. La sanzione della sospensione, se superiore ad un giorno, deve essere scontata, in ogni caso, nel periodo 1° luglio – 15 settembre o nel periodo 20 dicembre – 6 gennaio.

### Articolo 16 – Decadenza della licenza

1. La licenza decade, acquisito il parere della commissione di cui al successivo art. 38, nei seguenti casi:
  - a) qualora il tassista perda i requisiti di cui al precedente art. 3;
  - b) qualora il tassista sia incorso negli ultimi cinque anni in provvedimenti di sospensione dell'esercizio della licenza per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni;
  - c) qualora il tassista, nell'ultimo anno, abbia sospeso ingiustificatamente il servizio per un periodo superiore a 90 giorni;
  - d) per violazione delle norme di cui al precedente art. 10 comma 3;
  - e) per violazione delle norme di cui al successivo art. 34: in tal caso la decadenza si estende alla licenza principale;
  - f) nei casi previsti dal precedente art. 14 comma 3.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile e al ruolo regionale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### Articolo 17 – Revoca della licenza

1. La licenza è revocata, acquisito il parere della commissione di cui al successivo art. 38, nei seguenti casi:
  - a) per la circolazione in violazione della sospensione della licenza;
  - b) per la mancata regolarizzazione dei requisiti dell'autovettura nei termini previsti dal precedente art. 12 comma 3;
  - c) per la terza violazione delle norme di cui al successivo art. 24 comma 1;
  - d) per la seconda violazione delle norme di cui al successivo art. 25;
  - e) per l'utilizzo ingiustificato dell'autovettura di scorta.

2. La revoca è comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile e al ruolo regionale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### Articolo 18 – Rinunzia alla licenza

1. Il tassista che intenda rinunciare alla licenza deve comunicarlo per iscritto alla Polizia Urbana del Comune.
2. La rinunzia stessa è irrevocabile.
3. La rinunzia è comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile e al ruolo regionale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### Articolo 19 – Effetti conseguenti alla sospensione, alla decadenza, alla revoca e alla rinunzia

1. Nei casi previsti dai precedenti artt. 15, 16, 17 e 18 nessun indennizzo è dovuto dal Comune al tassista, ai suoi collaboratori familiari, ai suoi sostituti e/o ai suoi eredi.

## CAPO II

## MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### Articolo 20 – Comportamento del tassista

1. Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha l'obbligo di:
  - comportarsi con correttezza, civismo, professionalità e senso di responsabilità;
  - mantenere pulita ed in perfetto stato d'efficienza l'autovettura e la sua strumentazione di bordo (con particolare riferimento al tassametro);
  - rispettare i turni di fila e di servizio;
  - consentire l'occupazione di tutti i posti per i quali l'autovettura è omologata;
  - effettuare, per recarsi alla destinazione richiesta dall'utente, il percorso più breve ed economicamente più vantaggioso per l'utente stesso (salvo espressa richiesta di quest'ultimo), informandolo di qualsiasi deviazione che si rendesse necessaria rispetto ad esso;
  - ultimare la corsa anche dopo la scadenza del turno di servizio;
  - rilasciare all'utente, se richiesto, la ricevuta attestante l'importo della corsa effettuata;
  - prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - consegnare entro 24 ore alla Polizia Urbana del Comune qualunque oggetto dimenticato dall'utente all'interno dell'autovettura;
  - in caso d'emergenza, fornire gratuitamente la prestazione di soccorso, con il trasporto all'ospedale delle persone abbisognevole d'assistenza medica;
  - predisporre tempestivamente l'adeguato servizio sostitutivo qualora l'autovettura non sia in condizione di portare a termine il trasporto in corso per avaria o incidente;
  - comunicare tempestivamente alla Polizia Urbana del Comune le proprie eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche alle caratteristiche costruttive e/o funzionali dell'autovettura e le variazioni ai dati identificativi della stessa.
2. Al tassista, nell'esercizio della propria attività, è vietato:
  - rifiutare la prestazione del servizio;
  - far salire sull'autovettura persone diverse dall'utente che ha ordinato la corsa;
  - far salire sull'autovettura animali propri;
  - interrompere la corsa prima dell'arrivo a destinazione, salvo che su esplicita richiesta dell'utente o per causa di forza maggiore e/o di pericolo;
  - richiedere compensi aggiuntivi a quelli indicati dal tassametro;
  - manomettere il tassametro;
  - rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti della capienza del bagagliaio dell'autovettura;

- fumare e/o mangiare;
  - abbandonare, anche temporaneamente, l'autovettura nelle aree di stazionamento.
3. Eventuali responsabilità cadono a carico esclusivo del tassista, del suo sostituto alla guida o del collaboratore familiare alla guida.
  4. Qualora le violazioni siano commesse dal sostituto o dal collaboratore familiare alla guida, il tassista è obbligato in solido al pagamento della relativa sanzione pecuniaria, salvo che il fatto non rientri nelle fattispecie previste ai precedenti artt. 15, 16 e 17; in tal caso le relative sanzioni sono comunque irrogate al titolare della licenza.

### Articolo 21 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti è vietato:
  - fumare (salvo esplicita autorizzazione del tassista);
  - gettare oggetti dall'autovettura;
  - imbrattare o danneggiare l'autovettura;
  - pretendere il trasporto di animali domestici senza aver preso tutte le precauzioni atte ad evitare di imbrattare o danneggiare l'autovettura;
  - pretendere il trasporto di animali non domestici;
  - pretendere il trasporto di merci diverse dal bagaglio;
  - pretendere il trasporto in violazione delle norme del vigente Codice della strada.

### Articolo 22 – Organizzazione del servizio

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative, atte a ridurre i tempi di attesa per gli utenti e ad assicurare una conoscenza diffusa dell'offerta di trasporto.

### Articolo 23 – Turni di fila e di servizio

1. Il servizio è regolato mediante turni di fila e turni di servizio.
2. I turni di fila sono previsti nelle aree di stazionamento indicate nell'apposita ordinanza, nelle quali il prelevamento dell'utente avviene secondo l'ordine di arrivo delle autovetture.
3. I turni di servizio sono predisposti dalla categoria nel rispetto dei criteri generali stabiliti con apposita ordinanza.
4. I turni di servizio sono preventivamente comunicati alla Polizia Urbana del Comune per opportuna conoscenza e per gli eventuali controlli.
5. Nel caso di mancata predisposizione da parte della categoria, il turno di servizio è predisposto dalla Polizia Urbana del Comune.
6. La partecipazione ai turni di servizio è obbligatoria.
7. Al tassista in turno di servizio non è consentito svolgere le attività di cui al successivo art. 37.

### Articolo 24 – Prelevamento dell'utenza

1. Il prelevamento dell'utente avviene all'interno dell'area comunale, e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le strade aperte al traffico veicolare.
2. Il prelevamento dell'utente è consentito:
  - a) nelle aree di stazionamento, stabilite da apposita ordinanza e adeguatamente segnalate: in tali aree l'occupazione degli spazi di attesa degli utenti avviene secondo l'ordine di arrivo delle autovetture;
  - b) "a vista", purché ad almeno 150 metri dalle aree di cui al precedente punto a);
  - c) su chiamata telefonica, nel luogo richiesto dall'utente.
3. Ai tassisti in turno di servizio o di fila sono vietate tutte le altre forme di prelevamento dell'utenza (quali la prenotazione su telefono mobile personale, la prenotazione da parte di alberghi o agenzie di viaggio ecc.), se non previa sostituzione nel turno.

### Articolo 25 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I soggetti portatori di handicap devono ricevere dal tassista tutta l'assistenza necessaria al proprio trasporto e a quello degli eventuali supporti occorrenti alla loro mobilità.

2. Il trasporto di questi ultimi, nonché dei cani guida per i non vedenti, è gratuito.

### Articolo 26 – Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere rivolti alla Polizia Urbana del Comune, che effettuerà i necessari accertamenti per l'adozione delle sanzioni di cui al successivo art. 27.
2. L'indirizzo e il numero telefonico al quale i reclami vanno rivolti debbono essere chiaramente indicati all'interno dell'autovettura, come specificato dal successivo art. 30.

### Articolo 27 – Vigilanza. Sanzioni

1. La vigilanza sulle disposizioni contenute nel presente Regolamento spetta alla Polizia Urbana del Comune e agli agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 689 del 24 novembre 1981. All'osservanza delle disposizioni del presente Capo sono tenuti anche i tassisti di Anacapri quando prestano servizio nel territorio comunale di Capri.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite:
  - a) con sanzioni pecuniarie, ai sensi della Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
  - b) con sanzioni amministrative accessorie (sospensione temporanea, decadenza e revoca della licenza).
3. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione pecuniaria da 100 a 600, fatto salvo quanto previsto ai precedenti artt. 15, 16 e 17.
4. Nel caso di erogazione di sanzioni amministrative accessorie, al tassista è consentito presentare alla Polizia Urbana di Capri documentazioni o memorie scritte nel termine di 10 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento della sanzione.
5. Qualora la sanzione accertata comporti la sanzione della decadenza o della revoca della licenza, la documentazione di cui al precedente punto 4 è rimessa alla commissione di cui al successivo art. 38, per l'espressione di specifico parere.

## CAPO III

### TIPO DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

### Articolo 28 – Generalità

1. Nel Comune di Capri il servizio di taxi è svolto esclusivamente da autovetture.
2. Non è consentito lo svolgimento del servizio con motocarrozzette e con veicoli a trazione animale.

### Articolo 29 – Caratteristiche delle autovetture adibite al servizio

1. Le autovetture adibite al servizio taxi debbono avere le seguenti caratteristiche:
  - colore bianco;
  - capienza non inferiore a 4 posti e non superiore a 8, oltre il conducente;
  - idoneità al trasporto dei soggetti portatori di handicap;
  - carrozzeria cabriolet, in considerazione della consolidata tradizione dei taxi "capresi";
  - marmitta catalitica o altro dispositivo per la riduzione dei carichi inquinanti dei gas di scarico, se immatricolate dopo il 1° gennaio 1992;
  - omologazione e verifica periodica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale.
2. Gli organi di vigilanza possono effettuare, inoltre, propri controlli sullo stato delle autovetture, indipendentemente dalle verifiche periodiche di cui al precedente comma.

### Articolo 30 – Equipaggiamento obbligatorio delle autovetture adibite al servizio

1. Le autovetture adibite al servizio taxi debbono essere obbligatoriamente equipaggiate con:
  - un contrassegno, conforme alla vigente normativa, recante la scritta TAXI (bianca sul lato anteriore e rossa su quello posteriore), luminoso, fissato sul tetto dell'autovettura;

- un contrassegno, indicante in modo visibile il numero della licenza e il logo del Comune di Capri, su ambedue gli sportelli anteriori, le cui dimensioni sono stabilite con apposita delibera della Giunta Municipale;
- una targa metallica, predisposta dal Comune e fissata inamovibilmente sul lato posteriore della carrozzeria, a destra, recante (dall'alto in basso) il logo del Comune di Capri, il numero della licenza di esercizio e la scritta **SERVIZIO TAXI**;
- un contrassegno recante l'indicazione del turno di servizio, fissato sul lato superiore destro del parabrezza anteriore;
- una targa, posta all'interno dell'autovettura e ben leggibile dall'utente, recante il nome e cognome del titolare della licenza;
- un tassametro omologato, posto all'interno dell'autovettura e ben leggibile dall'utente, che deve essere messo in azione solo al momento nel quale l'utente inizia effettivamente il trasporto;
- una copia del tariffario vigente, posto all'interno dell'autovettura in posizione ben visibile dall'utente, in lingua italiana ed in lingua inglese;
- l'indirizzo e il numero telefonico dell'Ufficio al quale l'utente si può rivolgere per eventuali reclami relativi al servizio;
- una copia del presente Regolamento.

### Articolo 31 – Caratteristiche del tassametro

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche:
  - preventiva omologazione: il montaggio è autorizzato dal Comune su richiesta del tassista, contenente le specifiche tecniche e di funzionamento dell'apparecchio;
  - piombatura, apposta dalla Polizia Urbana del Comune dopo verifica del corretto funzionamento dello strumento;
  - funzionamento a base multipla (tempo + percorrenza);
  - predisposizione per l'inserimento degli eventuali supplementi previsti dal vigente tariffario;
  - indicazione dell'esatto importo della corsa in Euro.
2. La Polizia Urbana del Comune può, in qualsiasi momento, sottoporre il tassametro a controllo, per verificarne il corretto funzionamento. Eventuali malfunzionamenti debbono essere corretti immediatamente, e dopo tale correzione il tassametro è sottoposto a nuova piombatura. Durante il tempo necessario alla riparazione, il servizio è sospeso.

### Articolo 32 – Equipaggiamento facoltativo delle autovetture adibite al servizio

1. Possono essere utilizzati tassametri omologati predisposti per il rilascio di distinte cartacee riportanti l'importo totale della corsa.
2. Possono, inoltre, essere utilizzate apparecchiature per l'accettazione del pagamento elettronico della corsa tramite bancomat, carte di credito e similari.
3. Possono, infine, essere presenti a bordo delle autovetture apparecchiature telematiche e tecnologiche (quali, ad esempio, telefoni mobili, computer ecc.), adibite ad uso esclusivo dell'utenza e per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

### Articolo 33 – Numero delle autovetture adibite al servizio

1. Il numero delle autovetture adibite al servizio è fissato dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 38.

### Articolo 34 – Autovetture di scorta

1. Su richiesta dei tassisti, o degli organismi associativi di cui all'art. 7 della Legge ai quali siano state conferite una o più licenze, il Comune può concedere ad ognuno di essi una licenza per l'immatricolazione di un'autovettura di scorta da adibire al servizio. Non ne è consentito il rilascio a soggetti diversi, e ne è escluso il trasferimento non contestuale a quello della licenza ordinaria.

2. L'autovettura di scorta deve rispondere a tutti i requisiti di cui ai precedenti artt. 30 e 31, ed è sottoposta alle stesse verifiche (periodiche e non).
3. Essa è identificata con l'aggiunta della dicitura DI SCORTA alla targa metallica e ai contrassegni identificativi di cui al precedente art. 30.
4. L'utilizzo dell'autovettura di scorta è consentito ai tassisti la cui autovettura sia temporaneamente inutilizzabile per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.
5. Il titolare di licenza per autovettura di scorta può mettere quest'ultima a disposizione di altri tassisti, la cui autovettura sia temporaneamente inutilizzabile per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico.
6. Al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, la necessità dell'utilizzo dell'autovettura di scorta deve essere preventivamente comunicato alla Polizia Municipale di Capri.
7. Al cessare delle condizioni che ne resero necessario l'utilizzo, l'autovettura di scorta non può essere ulteriormente utilizzata. Della cessazione dell'utilizzo deve essere data immediata comunicazione alla Polizia Urbana del Comune.

### Articolo 35 – Sostituzione dell'autovettura

1. In caso di sostituzione dell'autovettura, il tassista deve comunicare alla Polizia Urbana del Comune le caratteristiche e gli estremi identificativi della nuova autovettura, che deve comunque rispondere ai requisiti di cui ai precedenti artt. 29 e 30.

## CAPO IV

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

### Articolo 36 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dalla Giunta Municipale, acquisito il parere della commissione di cui al successivo art. 38.
2. Il sistema tariffario deve prevedere:
  - a) l'importo iniziale della corsa, che sarà automaticamente indicato dal tassametro al suo avvio;
  - b) il costo base della corsa, calcolato dal tassametro funzionante a base multipla (tempo + percorrenza);
  - c) il supplemento per ogni persona trasportata oltre la terza;
  - d) il supplemento per il trasporto del bagaglio;
  - e) il supplemento per il trasporto degli animali domestici;
  - f) il supplemento per il servizio notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.30);
  - g) il supplemento per la chiamata telefonica.
3. È consentito al tassista stipulare convenzioni o rilasciare abbonamenti per l'utilizzo del servizio.
4. In caso di interruzione del servizio per cause di pericolo e/o di forza maggiore, l'importo sino a quel momento indicato dal tassametro si somma a quello indicato dal tassametro dell'autovettura che completa il servizio stesso, e deve essere corrisposto al tassista di quest'ultima.
5. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno "a vuoto".

### Articolo 37 – Servizi non a tassametro

1. Eventuali servizi "a contrattazione", per prestazioni di tipo turistico (quali giri dell'isola con soste), e tutti i servizi svolti al di fuori dell'ambito territoriale dell'isola di Capri, non sono sottoposti a tariffa comunale, e per essi non sussiste l'obbligo dell'inserimento del tassametro.
2. I servizi di cui al comma precedente non possono essere svolti dai tassisti in turno di servizio; qualora se ne presentasse la necessità, essi sono tenuti a farsi sostituire da altro titolare di licenza nel turno di servizio stesso.
3. In caso di particolari necessità le autovetture adibite al servizio taxi possono essere temporaneamente impiegate per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi di quelli di linea. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta Municipale, che ne fissa anche le relative tariffe.

## NORME FINALI

### Articolo 38 - Commissione comunale consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse al servizio e alle materie disciplinate dal presente Regolamento è istituita una commissione comunale consultiva, nominata con determinazione dirigenziale e composta da: un esperto del settore, designato dal Sindaco, con funzioni di presidente; due rappresentanti dei tassisti; un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Il parere della commissione deve essere obbligatoriamente acquisito nelle seguenti materie:
  - a) determinazione e variazione del numero delle licenze;
  - b) determinazione delle tariffe;
  - c) determinazione e/o modifica delle aree di stazionamento;
  - d) sanzioni amministrative accessorie di decadenza e di revoca della licenza (in tal caso il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta del Dirigente del Settore Polizia Urbana del Comune);
  - e) modifiche al presente Regolamento.
3. Il parere della commissione è consultivo e non vincolante. Di esso deve, però, essere fatta menzione in tutti i provvedimenti di cui al precedente punto 2.
4. La commissione esprime il suo motivato parere in merito all'eventuale istituzione dei seguenti servizi:
  - a) servizio di taxi multiplo, finalizzato al trasporto di piccoli gruppi di persone in modo non continuativo e non periodico;
  - b) servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, in modo non continuativo e non periodico, salvo casi di particolare necessità individuati dall'Amministrazione comunale.
5. L'istituzione dei servizi di cui al comma 4 è comunque riservata alla Giunta Municipale.
6. La commissione esprime, infine, il suo motivato parere in merito all'eventuale immissione in servizio di autovetture ad energia alternativa.

### Articolo 39 – Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia con esso incompatibili, ed in particolare il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 171 del 24 luglio 1986.

DATO ATTO che:

- La bozza di Regolamento e' stata notificata a tutti i titolari di licenza comunale ed alla CO.TA.CA.
- che dei titolari di licenza taxi 25 hanno delegato la CO.TA.CA. per la formulazione di eventuali osservazioni e 3 hanno fatto pervenire proposte di modifica ed ad essi e' stata fornita risposta scritta;
- che le osservazioni della CO.TA.CA. sono state ascoltate e discusse dal Sindaco e dall'Assessore relatore nella riunione del 28.01.2002 e che la CO.TA.CA. in tale riunione ha approvato la bozza di regolamento cosi' come sottoposta all'esame del Consiglio come risulta dal verbale di riunione regolarmente sottoscritto;

AD UNANIMITA' DI VOTI, con l'astensione del gruppo Caprisi'

#### DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento Comunale per il "Servizio Taxi" nel Comune di Capri composto di n. 39 articoli secondo lo schema allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000=.

=====